

Comune di Siderno

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO PARTE ECONOMICA ANNO 2012

L'anno 2014, il mese di **aprile**, il giorno **tre**, alle ore 11,30, nei locali della sede del Comune di Siderno, si è riunita la delegazione trattante giusta convocazione del 02/04/2014, composta come appresso dai rappresentanti di parte pubblica e dai rappresentanti di parte sindacale, ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa (CCDI), parte economica e normativa anno 2012.

DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: dr.ssa Caterina Paola Romanò

Componente: geom. Giuseppe Falvo

Componente: dr. Giuseppe Canino

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

Romania Cesira
Mazzone Gaetano
Galluzzo Michele
Marzano Rocco
Megna Giuseppe

Struttura Territoriale, composte dai rappresentanti delle seguenti sigle:

Manunta Franco	CGIL – FP
Pettè Antonio	CSA – Regioni e Autonomie Locali
Mileto Gaetano	CSA – Regioni e Autonomie Locali
Lopresti Rosanna	DICCAP


LA DELEGAZIONE TRATTANTE

COMPOSTA come sopra e nelle persone presenti in data odierna;

RILEVATO che ai sensi dell'art. 5 del CCNL 1/04/1999 e ss. mm. e ii., si deve procedere alla stipula del CCDI, parte economica anno 2012;

VISTO il CCNL – Comparto Regioni e Autonomie Locali del personale dipendente non dirigente – biennio economico 2008/2009 -, sottoscritto in via definitiva in data 31/07/2009;

Preso visione della costituzione *del fondo dipendenti risorse stabili e variabili – anno 2012* che riporta l'ammontare delle risorse finanziarie, parte stabile e variabile, giusta determinazione del Responsabile del Settore 3° n. 900 del 7/11/2013;



VISTO il verbale di delegazione trattante del 12/03/2014;

DEFINISCE E SOTTOSCRIVE

Ai sensi dell'art. 4 del CCNL dell' 1/04/1999 e ss.mm. e ii., il C.C.D.I.- accordo economico **anno 2012**, come appresso trascritto:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Campo di applicazione e durata

- 1 Il presente Contratto Decentrato Integrativo si applica a tutto il personale non dirigente con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, al personale comandato, distaccato e/o a qualsiasi titolo utilizzato e disciplina la ripartizione ed i criteri per la destinazione delle risorse finanziarie quantificate dallo specifico fondo di produttività, nel rispetto dei vincoli previsti dalla legge, dal CCNL e dagli strumenti di programmazione economico – finanziaria dell'Ente.

- 2 Il presente Contratto Decentrato per la parte economica ha validità per l'anno 2012, Sono comunque fatte salve le eventuali modifiche o integrazioni derivanti da:
 - a) specifiche disposizioni del CCNL;
 - b) ripartizione annuale delle risorse del fondo per il salario accessorio;
 - c) volontà delle parti di rivederne le condizioni.

TITOLO II

IL TRATTAMENTO ECONOMICO

Art. 2

Risorse finanziarie

1. Il fondo per le risorse decentrate per l'anno 2012 è stato quantificato secondo la disciplina dei CCNL (art. 15 del CCNL 1/04/1999, art. 31 e 32 del CCNL 22/01/2004, art. 4 CCNL 09/05/2006, art. 8 del CCNL 11/04/2008 e art. 4 CCNL 31/07/2009), con determinazione R.G. n. 901 del 07.11.2013 a firma del Responsabile Settore III economico – Finanziario, che si allega al presente contratto sotto la lettera A).

2. Le risorse finanziarie, indicate nell'allegato "A", devono essere erogate, secondo i principi ed i criteri individuati nel presente C.C.D.I.

Art. 3

Risorse per compensare la performance individuale e organizzativa

1. Le parti danno atto che per l'anno 2012 il comune non si è dotato dell'Organismo di valutazione e non sono stati individuati obiettivi individuali e/o di struttura .

2. Per l'anno 2012 non saranno erogati compensi destinati ad incentivare la produttività e il miglioramento dei servizi.

Art. 4

Indennità

Le parti danno atto che in esecuzione all'accordo di delegazione trattante di cui ai verbali 19 e 20 dicembre 2012, approvati con deliberazione C.S. n. 29/2012 nel corso dell'anno 2013 sono stati erogate le seguenti indennità:

- A) Rischio – Disagio per complessive € 11.280,00
- B) B) Turnazione per complessive € 14.800,00
- C) Reperibilità per complessive € 15.000,00


A) RISCHIO – DISAGIO

per gli istituti del rischio e disagio, sui quali le trattative nella precedente sessione avevano registrato un punto di non convergenza fra le parti, il pagamento già effettuato pari ad € 11.280,00 sulla base degli atti sopra indicati (Delibera C.S. n. 29/2012), riconduce la questione alla fattispecie di cui all'art. 4 comma 3 Decreto Legge 16/2014, in corso di conversione, per cui i predetti istituti non costituiranno oggetto dell'accordo decentrato 2012.

B) TURNAZIONE

Ai sensi dell'art. 22 del CCNL 14/09/2000, l'Amministrazione, in relazione alle proprie esigenze organizzative o di servizio funzionale, può istituire turni giornalieri di lavoro. Il turno consiste in un'effettiva rotazione del personale in prestabilite articolazioni giornaliere.

1. Le prestazioni lavorative svolte in regime di turnazione, ai fini della corresponsione della relativa indennità, devono essere distribuite nell'arco del mese in modo tale da far risultare una distribuzione equilibrata e avvicinata dei turni effettuati in orario antimeridiano, pomeridiano e, se previsto, notturno, in relazione alla articolazione adottata nell'Ente.
2. I turni diurni, antimeridiani e pomeridiani, possono essere attuati in strutture operative che prevedano un orario di servizio giornaliero continuativo di almeno 10 ore.
3. I turni notturni non possono essere superiori a 10 nel mese, facendo comunque salve le eventuali esigenze eccezionali o quelle derivanti da calamità o eventi naturali. Per turno notturno si intende il periodo lavorativo ricompreso tra le 22 e le 6 del mattino.
4. Al personale turnista è corrisposta una indennità che compensa interamente il disagio derivante dalla particolare articolazione dell'orario di lavoro i cui valori sono stabiliti come segue:
5. turno diurno antimeridiano e pomeridiano (tra le 6 e le 22.00): maggiorazione oraria del 10% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2000;



6. turno notturno o festivo: maggiorazione oraria del 30% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2000 ;
7. turno festivo notturno: maggiorazione oraria del 50% della retribuzione di cui all'art. 52, comma 2, lett. c del CCNL 14/09/2000;
8. L'indennità di cui al comma 5 è corrisposta solo per i periodi di effettiva prestazione di servizio in turno.
9. Essa viene corrisposta previa attestazione del Dirigente con conseguente carico di responsabilità.
10. Le risorse per la remunerazione della indennità di turno sono quantificate in € **14.800,00**.

C) INDENNITA' DI REPERIBILITÀ

1. Ai sensi dell'art. 23 del CCNL 14/09/2000 nell'Ente è istituito il servizio di reperibilità per i servizi di pronto intervento di competenza dei seguenti settori: Polizia Locale (fine secondo turno) e Ufficio Tecnico. Esso è remunerato con la somma di € 10,33 per 12 ore al giorno. La remunerazione è raddoppiata in caso di reperibilità cadente in giornata festiva, anche infrasettimanale o di riposo settimanale secondo il turno assegnato.
2. Ciascun dipendente non può essere messo in reperibilità per più di 6 volte in un mese. L'Ente assicura la rotazione tra più soggetti anche volontari. Il dipendente in reperibilità, a chiamata, deve raggiungere il posto di lavoro assegnato nel tempo massimo di 30 minuti. In caso di indisposizione o per altri motivi che non permettono la disponibilità del dipendente interessato al pronto intervento, la prevista indennità di reperibilità non è corrisposta. In caso di assenza dal servizio, l'indennità di reperibilità non è dovuta.
3. L'indennità di reperibilità di cui al comma 1 non compete durante l'orario di servizio a qualsiasi titolo prestato. Detta indennità è frazionabile in misura non inferiore a quattro ore ed è corrisposta in proporzione alla sua durata oraria maggiorata. Qualora la pronta reperibilità coincide con la domenica o comunque con un giorno di riposo settimanale secondo il turno assegnato, il dipendente ha diritto ad un giorno di riposo compensativo anche se non è chiamato a rendere alcuna prestazione lavorativa. La fruizione del riposo compensativo non comporta, comunque, alcuna riduzione dell'orario di lavoro settimanale.
4. L'indennità di reperibilità viene corrisposta previa attestazione del Responsabile con conseguente carico di responsabilità.;
5. Le risorse per la remunerazione della indennità di reperibilità sono quantificate in € **15.000,00**.

D) PER SPECIFICHE RESPONSABILITÀ

1. L'indennità di responsabilità compensa l'eventuale ed effettivo esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità da parte del personale delle categorie B, C e D di cui all'art. 17, comma 2, lett. f), del CCNL dell'1.4.1999, come modificato dall'art. 7 del CCNL del 9.5.2006.
2. L'attribuzione delle specifiche funzioni di responsabilità deve risultare da preventivo formale provvedimento del responsabile al quale spetta anche la liquidazione del relativo compenso.

Vengono individuate le seguenti fattispecie ed i relativi importi:

- A. Al personale di cat. B responsabile di squadre di operai, unità operative semplici, uffici, tenendo conto del carico delle mansioni attribuite: **da € 1.000 ad € 1.300**
- B. Al personale di cat. C responsabile di squadre di operai, unità operative semplici, uffici o procedimento assegnato con atto formale: **da € 1.500 ad € 2.000**
- C. Al personale di cat. D non titolare di posizione organizzativa, responsabile di servizio, unità operativa complessa, responsabile di procedimento: **da € 2.000 ad € 2.400**

Le suddette indennità vengono assegnate al personale titolare delle specifiche responsabilità, nei limiti delle risorse a tale istituto per un totale di **€ 58.000,00**

L'incentivo per recupero ICI va erogato solo al personale interessato ad espletare il servizio.

E) INDENNITA' DI MANEGGIO VALORI

- L'indennità giornaliera per maneggio valori compete al personale adibito in via continuativa ad un servizio che comporta l'effettivo e diretto maneggio di denaro o valori nelle forme ammesse al pagamento. Ai fini di tale indennità, sono da ritenersi valori:
 - buoni o mandati di prelevamento contanti,
 - assegni circolari depositati per procedure di gara,
 - buoni pasto, marche da bollo, francobolli, marche interne di riscossione diritti di segreteria.
- Non compete al personale cui è conferita la gestione amministrativa e contabile del servizio di appartenenza, che ha la sola responsabilità giuridica della riscossione o dei pagamenti e non anche il maneggio valori.
- L'indennità giornaliera, proporzionata al valore medio mensile dei valori maneggiati, è stabilita nella seguente misura:

Maneggio mensile valori		Importo giornaliero indennità Euro
da Euro	ad Euro	
0,00	549,00	0,70
549,01	6.000,00	0,90
Oltre 6.000,00		1,50

- Tale indennità spetta, previa attestazione del dirigente con conseguente carico di responsabilità, per i soli periodi di svolgimento effettivo del servizio con esclusione, comunque, dei periodi di assenza per qualunque motivo.
- Le risorse per la remunerazione della indennità di maneggio valori sono quantificate in **€ 1.500,00**.

PER ORARIO NOTTURNO, FESTIVO E FESTIVO NOTTURNO

1. E' assicurato il trattamento accessorio per l'attività prestata in giorno festivo o in orario ordinario notturno o festivo notturno secondo quanto previsto integralmente dall'art. 24 del CCNL del 14/09/2000, così come modificato dall'art. 14 del CCNL del 05/10/2001.
2. Le risorse per la remunerazione della indennità di cui al comma 1 sono quantificate in € 2.000.

Art. 5

Eventuali economie provenienti dalle risorse stabili – anno 2012, confluiranno sul fondo anno 2013 per finanziare la produttività

Letto, confermato e sottoscritto.






DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

Presidente: 

Componente: 

DELEGAZIONE DI PARTE SINDACALE

Rappresentanza Sindacale Unitaria composta dai Signori:

,
,
,
,
,
_____,
_____,
_____,
_____.

Struttura Territoriale, composta dai rappresentanti delle seguenti sigle:



C.G.I.L. F.P

FPS - CISL

U.I.L. F.P.L

CSA

DICCAP

,
_____,
_____,
,
_____.